

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS060_20)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale dell'Azienda faunistico venatoria Isola di Sant'Andrea AFV001.

Proponente: Azienda faunistico venatoria Isola di Sant'Andrea AFV001.

Comune: Marano Lagunare

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Visto in particolare l'articolo 29, comma 2, del predetto DPreg. 0277/2004 che prevede che in caso di vacanza, di assenza o impedimento del Direttore di servizio, il Direttore centrale, qualora non sia attribuito ai sensi dell'articolo 20 l'incarico sostitutorio al Vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della Direzione centrale;

Atteso che al Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche non risulta ad oggi affidato dalla Giunta regionale l'incarico di Direttore;

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 5661/AGFOR del 5 agosto 2020 che ha disposto il conferimento ad interim dell'incarico di Direttore

sostituto del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea Giorgiutti;

Vista la nota protocollata con il numero n. RAF/59738 d.d. 10/09/2020 con cui è stata trasmessa la Valutazione di incidenza ambientale relativa al Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale per il rinnovo dell'autorizzazione di Azienda faunistico venatoria di tipo individuale denominata "Isola di Sant'Andrea";

Visto l'avvio del procedimento trasmesso con nota prot. n. 67405-P del 09/10/2020;

Vista l'integrazione alla suddetta Valutazione di incidenza ambientale d.d. 14/10/2020, trasmessa dall'AFV Isola di Sant'Andrea (prot. RAF/12.5/68378) al fine di completare la documentazione allegata all'istanza;

Constatato che le aree interessate dal Programma in oggetto risultano totalmente comprese nel perimetro delle ZSC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 22/10/2020, secondo la quale è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sui siti Natura 2000;

Visto che, pertanto, secondo la predetta relazione tecnico illustrativa, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico venatoria Isola di Sant'Andrea AFV001 non determinano un'incidenza significativa sulle ZSC e ZPS IT3320037 Laguna di Marano e Grado, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
2. Il Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato da dall'Azienda faunistico venatoria Isola di Sant'Andrea AFV001 non è soggetto a valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, può essere attuato.
3. Si formulano le seguenti condizioni:
 - gli interventi di controllo di vegetazione palustre sono finalizzati al mantenimento delle aree ad acqua libera ma non una loro eccessiva riduzione (*si veda la Misura IAA01 - Livelli idrici delle zone umide nelle valli da pesca* Prevista dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000);
 - gli interventi previsti dall'*Azione 13 - Gestione degli habitat*, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo, al fine di salvaguardare l'avifauna nidificante;
 - le azioni per il miglioramento del patrimonio della fauna non oggetto di caccia, *Azione 12 - Gestione della pressione venatoria*, devono rispettare le misure previste dal Piano di Gestione, in particolare: REF08 Individuazione degli appostamenti di caccia; REF09 Registrazione degli abbattimenti; REF 10.0 Ripopolamenti; REF11.1 Divieto di utilizzo di pallini di piombo; REF12.0 Divieto di caccia combattente e moretta; REF13.0 Inviti nelle Riserve di caccia e permessi nelle Aziende Faunistico Venatorie; REF14.1 Attività venatoria

nelle Aziende Faunistico Venatorie; REF15.1 Attività venatoria nel mese di gennaio; REF17.1 Regolamentazione dell'utilizzo di fucili da caccia; REF28 Mitigazione del disturbo venatorio; REF29 Inizio dell'attività venatoria in laguna; REF30 Limite giornaliero all'attività venatoria, REF32 Divieto di foraggiamento intensivo degli Anatidi nelle Aziende Faunistico Venatorie; REK02.1 Gestione di specie alloctone, REN04.1 Conservazione e gestione dell'habitat a canneto; REN05.1 Conservazione delle garzaie; REN06.1 Conservazione degli habitat umidi ipoalini.

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

FAF

Il Direttore sostituto del Servizio
Arch. Andrea Giorgiutti

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005